

16457 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. Sez. 333

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Paola Di Nicola Travaglini

- Relatrice -

U.P. 24/02/2026

Giuseppe Biondi

R.G.N. 37494/2025

Andrea Natale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Vincenzo Senatore, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;

lette le conclusioni dell'Avvocato [REDACTED] nell'interesse della parte civile [REDACTED]
[REDACTED] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi con condanna ~~dei~~
dei ricorrenti alle spese come da nota allegata;

letta la memoria difensiva dell'Avvocato [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] e
[REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/05/2025 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna del Tribunale di Lagonegro, emessa nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente figlio e madre, responsabili dei reati di cui ai capi A) (art. 574 cod. pen.) e B) (art. 388, secondo comma, cod. pen.), concernenti la sottrazione dei minorenni [REDACTED] [REDACTED] (nato nel 2005) e [REDACTED] (nato nel 2008) alla loro madre, [REDACTED] [REDACTED] esercente la responsabilità genitoriale e collocataria privilegiata, con violazione dei provvedimenti del Tribunale civile di Lagonegro sull'affidamento e sulla residenza dei minorenni medesimi; mentre ha assolto [REDACTED] [REDACTED] dal reato di cui al capo C) per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minorenni perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 731 cod.pen., con rideterminazione della pena e condanna solidale al risarcimento del danno in favore della parte civile [REDACTED] [REDACTED]

2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto [REDACTED] e [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo deducono vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei mezzi di prova e alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo dei reati contestati ai capi A) e B) essendosi la Corte di appello limitata ad una argomentazione «per relationem» alla sentenza di primo grado senza procedere ad un riesame critico e autonomo delle prove, ed omettendo altresì di esaminare la volontà autonoma dei figli minorenni di tornare dalla madre e l'assenza di un *animus eludendi* in capo ai ricorrenti.

2.2. Con il secondo motivo deducono manifesta illogicità della motivazione in quanto i minorenni, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avevano riferito all'assistente sociale, denunciata per falsa testimonianza, i maltrattamenti subiti dalla madre e lo stesso operante aveva confermato la loro volontà di restare con il padre che, dunque, aveva agito in assenza del dolo specifico del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., al solo fine di salvaguardare il supremo interesse dei bambini.

2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge per errata applicazione del concorso dei reati valendo, al contrario, quello dell'assorbimento.

2.4. Con il quarto motivo, relativo alla sola [REDACTED] viene censurata la sentenza per violazione di legge attesa l'assenza del dolo specifico in quanto la nonna, in totale buona fede, si era limitata ad ospitare i nipoti, su richiesta del figlio, senza avere alcuna consapevolezza di sottrarli alla madre affidataria e in assenza di qualsiasi condotta attiva. Inoltre, manca il requisito oggettivo della "sottrazione" avendo il padre legalmente

con sé i bambini ed essendo la condotta di [REDACTED] indirizzata dalla protezione dei nipoti dalla conflittualità genitoriale e dalla doverosa solidarietà familiare.

2.5. Con il quinto motivo censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione della sospensione condizionale della pena, fondata su mere presunzioni e valutazioni generiche che non hanno tenuto conto della personalità degli imputati (incensurati e professionisti stimati), anche considerando che il 26 marzo 2019 i bambini sono stati affidati ad una casa famiglia e successivamente alla madre tanto che da allora il padre e la nonna non possono vederli. Inoltre, la sentenza ha erroneamente valorizzato la presentazione di denunce nei confronti dell'assistente sociale così come la richiesta di affidamento dei nipoti, presentata al Tribunale dei minorenni di Lagonegro, che costituiscono condotte di esercizio di un diritto.

3. In data 28 gennaio 2026 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato [REDACTED] nell'interesse dei ricorrenti, nella quale sono stati contestati gli argomenti della requisitoria del Procuratore generale, con denuncia della violazione del contraddittorio nella formazione della prova, del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati, dell'omessa valutazione del procedimento penale sopravvenuto, in cui i ricorrenti sono parti offese per i medesimi fatti, e delle censure difensive proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I primi quattro motivi di ricorso e parte di quelli proposti con la memoria difensiva, relativi alla configurazione dei delitti, possono essere trattati congiuntamente e sono aspecifici e reiterativi di questioni già devolute in appello e disattese con argomenti congrui e completi dalla sentenza impugnata.

2.1. La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di responsabilità di [REDACTED] e [REDACTED] ha richiamato l'analitica ricostruzione della vicenda contenuta alle pagine 9-16 della sentenza di primo grado, provvedendo ad un esame puntuale delle censure degli appellanti, che non hanno mai contestato i fatti, ma si sono limitati ad attribuire ai bambini la volontà di non ritornare dalla loro madre.

2.2. Per trattare i plurimi motivi di ricorso è necessario ripercorrere la complessa vicenda esaminata dalle sentenze di merito, anche alla luce dei provvedimenti emessi dal Tribunale civile di Lagonegro.

A seguito di separazione consensuale tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] era stato stabilito, con provvedimento del 5 aprile 2011, l'affido condiviso dei due figli

minorenni, [REDACTED] (nato nel 2005) e [REDACTED] (nato nel 2008), con collocamento presso la madre nel Comune di Lagonegro e regolamentazione del diritto di visita del padre, atto modificato il 14 luglio 2016 con autorizzazione a madre e figli a trasferire la residenza a [REDACTED] dove i bambini avrebbero dovuto frequentare la scuola dell'obbligo.

Il 26 luglio 2017 [REDACTED] [REDACTED] e la madre, [REDACTED] [REDACTED] avevano unilateralmente trattenuto con sé il piccolo [REDACTED] imponendo alla [REDACTED] accusata di fare sceneggiate, di vederlo soltanto alla presenza dei Carabinieri in caserma dove, presente l'assistente sociale [REDACTED] e senza le doverose cautele previste dall'ordinamento per l'ascolto dei bambini al fine di non traumatizzarli (in luoghi deputati e con personale specializzato), avevano sollecitato [REDACTED] dell'età di 9 anni, ad affermare di non voler tornare con la madre e, nonostante il suo pianto, lo avevano portato via strattonandolo (pagg. 3 e 10 della sentenza di primo grado). Stesso comportamento era stato adottato da padre e nonna anche nei confronti del figlio [REDACTED]

Entrambi i minorenni avevano anche cessato la frequentazione della scuola dell'obbligo per ben due anni e il padre aveva trasferito, contro il provvedimento del Tribunale civile, la loro residenza presso l'abitazione della nonna, [REDACTED]

Le sentenze hanno anche accertato le reiterate minacce e ingiurie degli imputati, alla presenza dei bambini, nei confronti dell'assistente sociale, nell'esercizio delle sue funzioni e dinanzi ai Carabinieri, accusata di maltrattarli e per questo denunciata (pag. 7); oltre l'ostentazione pubblica alle Autorità di non dare esecuzione ad alcun provvedimento del Tribunale civile («decreto o non decreto, non ce ne frega niente») e di non accogliere l'esortazione persino del Procuratore della Repubblica di Lagonegro di riportare i figli dalla madre e farli tornare a scuola (pag. 13 della sentenza di primo grado).

Dall'informativa del 22 gennaio 2018 della polizia giudiziaria, acquisita agli atti con il consenso delle parti, risultavano i seguenti elementi: 1) i provvedimenti emessi dal giudice civile - che disponeva il ritorno dei bambini a scuola e presso la madre a [REDACTED] (14 novembre 2017) con rigetto della richiesta di [REDACTED] di trasferire la residenza dei figli a [REDACTED] (6 dicembre 2017) - erano stati tutti violati dall'imputato; 2) gli incontri dei bambini con la madre erano stati consentiti da padre e nonna soltanto per un tempo limitato e presso luoghi istituzionali (Stazione dei Carabinieri e Procura della Repubblica); 3) le relazioni dell'assistente sociale [REDACTED] indicavano le condotte ostruzionistiche di padre e nonna volte ad interrompere qualsiasi contatto tra i figli e la madre; 4) il provvedimento di prelievo forzoso dei bambini per collocarli in casa famiglia dopo la dichiarazione di adottabilità; 5) il loro affidamento esclusivo alla [REDACTED] a distanza di mesi (il 17 ottobre 2018) e il ritorno presso di lei soltanto dopo 10 mesi di collocamento in casa famiglia, cioè il 12 agosto 2019.

Nel corso di questo lungo periodo, [REDACTED] nonostante i diversi ammonimenti istituzionali (assistente sociale, Carabinieri, Procuratore della Repubblica e Tribunale

civile), aveva impedito ai bambini, senza subirne alcuna conseguenza, non soltanto di tornare dalla madre, loro affidataria, o quantomeno incontrarla, ma aveva denunciato più volte [REDACTED] per maltrattamenti, minacce, violazione dei provvedimenti giudiziali, procedimenti tutti archiviati dall'Autorità giudiziaria (pag. 14 della sentenza di primo grado).

A sua volta [REDACTED] oltre a partecipare in modo autonomo a condotte ostruzionistiche nei confronti della [REDACTED] e dell'assistente sociale (minacciata ed ingiuriata), aveva denunciato quest'ultima e dichiarato che i bambini subissero dalla madre maltrattamenti consistenti nel non avere «uno spazio personale per giocare, per studiare e per fare tutto quello che fanno i bambini della loro età» (pag. 15 della sentenza di primo grado).

I consulenti tecnici nominati dal Tribunale per i minorenni, al contrario, avevano rilevato come il rapporto dei figli con la [REDACTED] fosse molto intenso dal punto di vista affettivo, ritenendo che avessero preso le parti del padre «figura genitoriale... che di fatto ostacola i rapporti con la madre, con la motivazione pretestuosa dell'atteggiamento di rifiuto dei ragazzi....» (pagg. 15-16 della sentenza di primo grado).

2.3. Alla luce di tali univoci elementi, rimasti non contestati, la conclusione dei giudici di merito circa la consumazione dei reati di sottrazione di minorenne e di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice civile da parte dei ricorrenti non presta il fianco ad alcuna censura né in fatto né in diritto.

Infatti, in base a prove testimoniali e documentali convergenti, risulta la totale esautorazione della madre dal legittimo esercizio della responsabilità genitoriale dei figli, con la loro sottrazione da parte di padre e nonna attraverso gravi forme costringenti e traumatiche, fisiche e psicologiche, dei bambini, rimaste sostanzialmente impunte e non impedita da nessuna istituzione coinvolta, per quasi due anni, anche quando commesse dinanzi ai Carabinieri e all'assistente sociale.

3. L'art. 574 cod. pen., collocato tra i delitti contro l'assistenza familiare, configura un reato contro la famiglia ed ha natura plurioffensiva in quanto lesivo di diverse posizioni giuridiche: quella del minorenne vittima della sottrazione e quella del genitore che subisce la perdita del figlio.

3.1. Tradizionalmente l'oggettività giuridica del reato è stata individuata nella tutela del diritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, potere-dovere ai sensi dell'art. 30 Cost., e di quello del minorenne di vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso (Sez. 6, n. 20950 del 12/05/2003, Attolino, Rv. 225930; Sez. 3, n. 49579 del 16/12/2015, G., Rv. 265651), calibrata sull'adulto e sulla sua "potestà genitoriale" (ora responsabilità genitoriale), ufficio di diritto privato attraverso il quale il titolare è messo

nelle condizioni di adempiere al meglio ai propri obblighi di assistenza (Sez. 6, n. 33452 del 29/07/2014, Rv. 259916).

L'impostazione pubblicistica e funzionale del rapporto genitoriale, che ha informato la lettura dell'art. 574 cod. pen. in chiave verticistica delle relazioni familiari, va aggiornata alla luce del mutato quadro, giuridico e sociale, di riferimento ponendo al centro il principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e 337-ter e ss. cod. civ.) ed internazionale, del "best interest of the child" (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478; Sez. 6, n. 1294 del 18/12/2024, dep. 2025, I.), ovvero sia la protezione del minore divenuto soggetto autonomo di diritti fondamentali propri e non solo titolare dello *status filiationis*.

3.2. Il principio del "best interest of the child", sancito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 102 del 2020), ha visto una rilevante evoluzione dogmatica, nella dottrina e nella giurisprudenza, andata di pari passo con la progressiva affermazione della parità tra padre e madre e della sostituzione della "patria potestà" con la "responsabilità genitoriale". Infatti, vi è stato un sostanziale rinnovamento della normativa ordinamentale, nazionale e sovranazionale, anche incidendo sulla nozione stessa di famiglia quale luogo di relazioni affettive e paritarie, anziché di esercizio del potere del *pater familias*, di romanistica memoria, sopravvissuto in Italia sino alla riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975.

3.3. Con riferimento alle fonti sovranazionali si deve avere riguardo, soprattutto, alla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), il cui art. 3, paragrafo 1, stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Le norme della CEDU, pur non menzionando in modo specifico il diritto dei minorenni, lo tutelano attraverso l'art. 3 (divieto di trattamenti unamani e degradanti) e l'art. 8 (vita familiare e privata) per come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Tra le tante pronunce, sul principio del superiore interesse del minore, si veda, da ultimo, I.M. e altri c. Italia, n. 254260/20, 10 novembre 2022, §§ 109 e ss., che ha censurato lo Stato italiano, per quanto interessa in questa sede, per avere permesso il comportamento sprezzante e aggressivo del genitore abusante verso gli assistenti sociali per lungo tempo e nonostante le segnalazioni; per non avere tutelato i minorenni esposti alla violenza del padre nei confronti della madre e di loro stessi in «condizioni che non garantivano un ambiente protetto».

Di particolare rilievo in ordine alle misure di protezione e tutela dei minorenni in relazioni genitoriali violente è la Convenzione di Istanbul (artt. 26 e 48), soprattutto con

riguardo: a) all'art. 31, secondo cui, nei provvedimenti afferenti ai minorenni, devono essere prese in considerazione le eventuali pregresse azioni violente, ivi comprese quelle dirette a compromettere seriamente l'integrità psicologica con coercizione o minacce (art. 33 Convenzione di Istanbul), quali sono le condotte di reiterato controllo coercitivo dei figli per sottrarli al genitore che se ne è sempre preso cura; b) all'art. 51, che dispone che tutte le Autorità - tra cui rientrano ovviamente i giudici civili e minorili - operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione di comportamenti che possono porre in pericolo la sicurezza delle vittime.

Il superiore interesse del minorenne è espressamente richiamato dall'art. 24, par.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Diritti del minore*) e dagli artt. 14, 21, 31 e 32 (*Incolumità del minore*) della Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 «Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica» nonché dai Considerando 42 e 70: contesto normativo che impone al giudice civile e minorile di prendere in considerazione le condotte abusanti che coinvolgono i minorenni ai fini dell'adozione delle misure in loro favore nell'ambito dei procedimenti che li riguardano.

3.4. Il diritto del minorenne a non subire pregiudizi, fatto proprio dall'ordinamento interno, penale e civile (artt. 337-ter e ss.), è stato ulteriormente ribadito e rafforzato proprio nella fase delle separazioni e dei divorzi, in cui solitamente una pregressa condotta abusiva si acuisce, dalla c.d. riforma Cartabia (il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha infatti previsto una Sezione del codice di procedura civile interamente dedicata alla «violenza domestica o di genere» ex artt. 473-bis, 40-46 cod. proc. civ.), sul presupposto che la sua tutela deve considerarsi sempre preminente rispetto ad interessi diversi od opposti, quali quelli del genitore che ha esercitato violenza (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. n. 286478).

Rientra nel concetto di violenza, con grave pregiudizio per il minorenne, anche la sua illecita sottrazione all'altro genitore che se ne sia sempre preso cura, sanzionata dall'art. 574 cod. pen., in quanto determina l'unilaterale interruzione del rapporto filiale, visto secondo un ordine orizzontale e non proprietario dei legami familiari, compromettendone il suo sano ed equilibrato sviluppo.

Al riguardo, infatti, la stessa Corte EDU afferma che «per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare» (D.M. e N. c. Italia, n. 60083/19, 20 gennaio 2022; Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 26 febbraio 2002), e che le condotte che lo impediscono costituiscono una violazione dell'art. 8 della Convenzione (K.e T. c. Finlandia, n. 25702/94, 12 luglio 2001).

Tale condivisa cornice giurisprudenziale sovranazionale si riflette soprattutto nella situazione in cui, come nella specie, la condotta delittuosa abbia violato il diritto umano inalienabile dei minorenni a mantenere il rapporto con la madre, con la quale avevano

sempre vissuto e che di loro si era sempre occupata assicurando negli anni una sana e serena crescita.

4. Alla luce dei principi indicati è possibile individuare il contenuto offensivo delle condotte sanzionate dal delitto oggetto di esame, a forma libera, e sviluppatasi, nell'arco di due anni, nei seguenti modi: a) con il sistematico condizionamento dei bambini, da parte del padre, al fine di determinarne l'allontanamento, anche emotivo, dalla madre con esplicite o implicite forme ricattatorie o premiali, boicottando ogni tentativo di avvicinamento e comunicazione; b) con l'esibizione, dinnanzi ai figli, di atti prevaricatori dell'altro genitore, al fine di umiliarlo o svalutarlo, anche alla presenza delle stesse istituzioni, per dimostrare potere ed impunità; c) con la garanzia di stili di vita privi di regole, cui i minorenni aderivano anche trovandoli per sé più vantaggiosi; d) con l'attribuzione all'intenzione dei bambini, da un giorno all'altro, di non volere più vedere la loro madre, con cui avevano vissuto dalla nascita e che si era sempre presa cura di loro, tanto da essere nominata collocataria prevalente, e con la quale avevano uno stabile rapporto affettivo; e) con il continuativo controllo, fisico e psicologico, del padre sui figli, privati di spazi di libertà ed autonomia, e mai lasciati soli con la loro madre durante i tentativi di esercizio del diritto di visita e con l'isolamento dal contesto socio-relazionale e scolastico; g) con l'improvviso ed immotivato sradicamento dei bambini dalle loro abitudini e dai legami affettivi, con il trasferimento a casa della nonna paterna; h) con l'indifferenza per i prevedibili traumi e danni che tale condotta ostruzionistica avrebbe creato su bambini in piena infanzia e pre-adolescenza.

Nel caso di specie, tutte le condotte di [redacted] e [redacted] descritte con dovizia di particolari dalle sentenze di merito e sistematicamente riportate al § 2.2. del Considerato in diritto cui si rinvia, sono state orientate ad un'intenzionale lacerazione del rapporto dei figli con la madre, contitolare della responsabilità genitoriale e collocataria privilegiata dall'inizio della separazione, cioè dal 2011, in corrispondenza con l'autorizzazione del Tribunale civile, nel 2017, a risiedere, con i bambini, in una città limitrofa.

5. La tesi difensiva, ribadita e sostenuta anche in questa Sede, ha ruotato intorno al preteso intento dei ricorrenti di assecondare la volontà dei bambini, attribuendo loro la responsabilità della drastica rottura con la madre.

Il consenso della vittima non è un requisito del reato, in quanto la condotta tipizzata dall'art. 574, primo comma, cod. pen. si consuma con la sola sottrazione o ritenzione di un minorenne di anni 14 al genitore esercente la responsabilità (quali erano all'epoca [redacted] e [redacted]). L'irrilevanza del consenso del minorenne, ai fini della tipicità della condotta, non implica tuttavia che la sua posizione possa essere ignorata o compressa, né risultano, nel caso di specie, elementi idonei ~~non risultano elementi idonei~~ a giustificare il

delitto contestato al padre e alla nonna, ovvero una mancata esecuzione dei provvedimenti o elementi sintomatici di un pregiudizio dell'integrità psicofisica dei minorenni o situazioni di rischio a carico della madre, emergendo, piuttosto, un' assertiva attribuzione ai figli di una volontà univoca di rifiuto, non supportata da un approfondito, contestualizzato e argomentato accertamento delle condizioni concrete in cui tale volontà si sarebbe formata.

Al contrario, dalla lettura delle sentenze di merito, è emersa una immotivata recisione, da parte degli imputati, del legame dei bambini con la madre, per di più in un delicato periodo della loro vita bisognevole di cura e protezione, tale da violare il loro superiore interesse, per tale intendendo il diritto fondamentale a crescere nel loro contesto familiare e, soprattutto in fase post-separativa, con il genitore di riferimento che li ha accuditi dalla nascita e di cui l'altro, in una relazione di pacifica corresponsabilità, si deve rendere, a sua volta, collaborativo garante.

Questo inquadramento, fondato sulla tutela del prevalente interesse del minorenne, trasforma qualsiasi condotta di sottrazione o trattenimento in una forma di esercizio di potere abusivo, che utilizza il bambino come strumento per colpire o fare pressione sul genitore cui questi è sottratto, così da affermare la propria autorità su entrambi.

5.1. Nel caso in esame la sottrazione reiterata per due anni dei bambini alla loro madre è avvenuta, a fini ritorsivi, a seguito del trasferimento della donna in altra città e si è sviluppata con un'operazione di controllo di [REDACTED] sui bambini puntualmente descritta nelle sentenze di merito. In particolare, sono stati posti in essere: 1) atti di umiliazione e degradazione dell'autorità materna, anche davanti alle istituzioni, senza subire conseguenze, nonostante la rivendicazione della doverosità della violazione dei provvedimenti giurisdizionali del Tribunale civile, così amplificando la propria sensazione di impunità agli occhi delle vittime (moglie e figli); 2) interruzione di tutte le relazioni sociali dei figli, a partire dalla frequentazione della scuola dell'obbligo per due anni, così non soltanto violando il loro diritto all'istruzione, ma soprattutto ottenendone l'isolamento dai coetanei e dagli insegnanti, per sottoporli ad una sorveglianza totalizzante.

Ne può valorizzarsi, come prospettato nel ricorso, l'ipotizzata accondiscendenza di padre e nonna ad assecondare la volontà dei bambini di interrompere i rapporti con la madre, non solo perché dagli atti risulta che [REDACTED] e [REDACTED] sono stati sottoposti solo a test di consulenti tecnici nominati dal Tribunale dei minorenni (pag. 16 della sentenza di primo grado) e mai sentiti, in modalità protetta, da un Giudice specializzato per comprendere le ragioni del rifiuto e la sua genuinità in assenza di situazioni di violenza praticate dalla madre; ma soprattutto perché i Giudici di merito hanno evidenziato che [REDACTED] per stabilizzare il suo controllo su di loro, ha fatto ricorso a sistematiche forme di privazione di libertà, di comando e isolamento sociale, volte ad ottenere piena conformità alle regole da lui imposte sia per paura, sia per senso di impotenza, sia per la convinzione che il suo potere fosse senza alcun controllo esterno.

Nella medesima prospettiva le sentenze di merito hanno, inoltre, valorizzato il suo rifiuto di vedere i bambini, una volta che l'Autorità giudiziaria aveva stabilito incontri con modalità protetta (pag. 8 della sentenza di primo grado).

5.2. Peraltro, il caso di specie, per come ricostruito dalle sentenze di merito, può integrare una forma di vittimizzazione secondaria nei termini indicati dalla Corte EDU (D.M. e N. c. Italia, n. 60083/19, 20 gennaio 2022 ; Fiagbe c. Italia, n. 18549/20, 28 aprile 2022), ove si consideri che la persona offesa non solo era stata vittima della sottrazione dei figli con reiterate condotte illecite del padre, note alle stesse istituzioni (assistenti sociali, forze di polizia, Procura della Repubblica e Tribunale civile), ma ha dovuto subire la preliminare dichiarazione di adottabilità dei figli, in quanto i reati commessi ai loro danni sono stati considerati dai consulenti tecnici del Tribunale minorile come «conflitto genitoriale», con l'utilizzo di una terminologia che ha posto sullo stesso piano la condotta materna, fondata su provvedimenti giudiziari che le attribuivano precisi diritti, sistematicamente violati dal marito e dalla suocera, con la reiterata condotta illecita paterna sopra descritta.

Al riguardo, in particolare, ^{va menzionata} la sentenza D.M. e N. c. Italia, n. 60083/19 del 20 gennaio 2022, la quale ha ritenuto che la declaratoria dello stato di adottabilità di un minorenni, consentita solo "in casi del tutto eccezionali", in assenza di accertate carenze affettive o esposizione a maltrattamenti da parte della madre, peraltro vittima di violenza, o valutazioni scrupolose circa la sua capacità di esercitare il ruolo genitoriale, avesse determinato la rottura del legame madre-figlia, cioè una grave ingerenza nella vita familiare della donna, in violazione della tutela dell'interesse superiore della minorenni sancito dall'art. 8 CEDU (cfr., in particolare, il § 90 ove si valorizza la necessità di preservare il legame tra la ricorrente e la figlia, non preso in doverosa considerazione nonostante la ricorrente si trovasse in una situazione di vulnerabilità).

(46)

La vittimizzazione secondaria, come risulta dalle sentenze di merito, è stata integrata anche dal provvedimento con il quale il Tribunale per i minorenni ha disposto un atto che poteva rivelarsi traumatico per i bambini, nonostante avessero una madre affidataria, quale il loro "prelievo forzoso" per collocarli in una casa-famiglia, dove sono rimasti per oltre un anno, consentendo il loro ritorno dalla [REDACTED] solo il 12 agosto 2019, sebbene ella fosse stata nominata "affidataria esclusiva" già dall'ottobre 2018 (pag. 5 della sentenza di primo grado).

6. Con riferimento, infine, al rapporto tra i delitti contestati (artt. 574 e 388 cod. pen.), si ritiene di aderire all'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale «Le norme di cui agli artt. 388 e 574 cod. pen., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di

10

specialità, poichè il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre situazioni particolari, ed inoltre le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme» (Sez. 6, n. 33989 dell' 11/06/2015, P., Rv. 264664).

Peraltro, le condotte addebitate agli imputati hanno riguardato diversi provvedimenti dell'autorità civile, che sono andati ben oltre la violazione della disposta collocazione presso il domicilio materno di [REDACTED] estendendosi anche al rigetto dell'autorizzazione al cambio di residenza dei bambini presso l'abitazione della nonna e all'obbligo di ripresa della frequentazione della scuola nel luogo di residenza, stante la recisione per due anni del rapporto dei bambini con la loro madre, genitrice affidataria.

7. Altrettanto generico è il motivo di ricorso relativo all'assenza dell'elemento soggettivo dell'art. 388 cod. pen., solo enunciato, in quanto le sentenze di merito hanno puntualmente accertato come le condotte poste in essere dagli imputati fossero volte ad una volontaria e sistematica violazione delle regole dell'affidamento condiviso impartite dal Giudice civile, anche rivendicandolo in modo esplicito e pubblico dinnanzi alle stesse Autorità («decreto o non decreto, non ce ne frega», frase rivolta all'assistente sociale), che avevano disposto non solo il collocamento dei bambini presso la madre e il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale, ma persino l'obbligo di rispettare la loro istruzione scolastica, avvenuta soltanto a seguito del collocamento in casa-famiglia.

Poiché i ricorrenti si sono sottratti all'obbligo di consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale all'affidataria con comportamenti implicanti un inadempimento in malafede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo (Sez. 6, n. 12976 del 19/02/2020, R., Rv. 278756; Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, Rv. 284467), è stata integrata la violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale oggetto del presidio penale (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv.236937).

8. Il quinto motivo, concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è generico.

La Corte di appello ha spiegato ed illustrato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il predetto beneficio di legge con espresso richiamo all'ampia motivazione contenuta alle pagine 21 e 22 della sentenza di primo grado – che ha menzionato l'estensione temporale delle condotte, l'indifferenza degli imputati ai ripetuti richiami dell'autorità giudiziaria, la compromissione dei rapporti tra i bambini e la figura materna, ecc. – tutti argomenti rispetto ai quali sono privi di rilievo i valorizzati elementi difensivi, tra i quali l'incensuratezza, l'età, l'inserimento professionale, che non hanno dissuaso gli

imputati dalla commissione dei reati impedendo per un rilevante lasso temporale la relazione tra la madre e i propri figli piccoli, con rilevanti effetti negativi, tanto da farne persino dichiarare l'adottabilità.

9. I motivi nuovi attinenti alla violazione del contraddittorio nella formazione della prova e all'omessa valutazione del procedimento penale sopravvenuto, in cui i ricorrenti sono parti offese per i medesimi fatti, sono inammissibili in quanto proposti fuori dal perimetro dei motivi principali e, comunque, del tutto irrilevanti ai fini della configurazione dei delitti.

10. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento di una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Consegue, inoltre, la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [REDACTED] che si liquidano come in dispositivo, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.

La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini

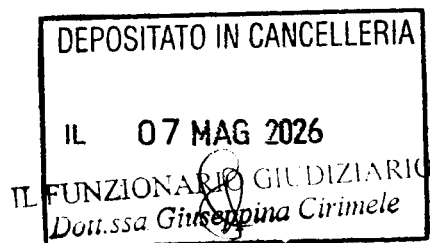


Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.



Il Presidente

Gaetano De Amicis

